

6. - Tuttavia, durante i primi anni di applicazione del presente Regolamento avranno precedenza gli studenti che già hanno iniziato dei regolari corsi di studio in Italia in modo che essi possano essere messi in grado di completare gli studi fino al conseguimento della laurea.

Non potranno però di regola essere rinnovate borse di studio agli studenti fuori corso o a coloro che nel precedente anno scolastico non abbiano conseguito un buon profitto negli studi.

7. - L'ammontare annuo di ciascuna borsa di studio verrà fissato dalla Commissione tenendo conto delle esigenze scolastiche e della natura e della durata dei corsi prescelti. In ogni caso però esso non potrà mai superare la somma di lire un milione, comprensiva di ogni spesa ordinaria e straordinaria, incluse quelle di viaggi di andata e di ritorno.

8. - Al termine di ogni anno la Commissione esaminerà il rendiconto della gestione del fondo destinato a borse di studio, trasferendo all'esercizio finanziario successivo le eventuali rimanenze (attive e passive).

Roma, 26 aprile 1961.

III.

Accordi tra l'U.R.S.S. e la Somalia

1. - **Accordo sulla collaborazione economica e tecnica** (Mosca, 2 giugno 1961).

Il Governo della Repubblica Somala e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

considerati i rapporti di amicizia esistenti fra la Repubblica Somala e la Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

informandosi alla reciproca volontà di allacciare e sviluppare una collaborazione economica e tecnica fondata sui principi della parità, della non ingerenza negli affari interni e del pieno rispetto della dignità nazionale e della sovranità di entrambi i paesi e allo scopo di promuovere la realizzazione dei piani di sviluppo dell'economia nazionale della Repubblica Somala e di assicurare un maggiore benessere al popolo somalo,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, venendo incontro al desiderio del Governo della Repubblica Somala si dichiara disposto a prestare alla Repubblica Somala assistenza economica e tecnica nello sviluppo dell'agricoltura mediante l'organizzazione di tre aziende di stato: una azienda specializzata nella coltivazione dei cereali con fattorie di bestiame di razza e con una scuola per la formazione di specialisti d'agricoltura; una azienda specializzata nella coltivazione del cotone con i rispettivi impianti di irrigazione; una azienda specializzata

nella coltivazione di semi oleosi; nella costruzione di una diga con una centrale idroelettrica della potenza approssimativa di 25 mila chilowatt, di un porto marittimo, di tre stabilimenti dell'industria alimentare, nella prospezione geologica per la ricerca di stagno e piombo, nonché nella trivellazione di pozzi d'acqua per le necessità dell'allevamento e nella costruzione degli altri impianti entro i limiti del credito concesso in base al presente Accordo.

Le forme, i termini e il volume dell'assistenza tecnica relativa ad ogni impianto e stabilimento, il loro elenco e la potenza installata verranno precisati dalle parti contraenti dopo che gli esperti delle parti contraenti avranno studiato quanto è necessario per determinare l'opportunità tecnica ed economica della costruzione di questi o quegli stabilimenti e impianti. A questo scopo le organizzazioni sovietiche invieranno in Somalia a proprie spese degli esperti il cui numero e il periodo di soggiorno dei quali saranno concordati con le rispettive istanze della Repubblica Somala.

Articolo 2.

L'assistenza tecnica nella costruzione degli stabilimenti e degli altri impianti di cui all'articolo 1 del presente Accordo, sarà effettuata dagli enti sovietici mediante la realizzazione di lavori di progettazione e di ricerca, la fornitura degli equipaggiamenti, delle macchine edili e dei materiali che occorrono per la costruzione degli stabilimenti e degli impianti nonché per la realizzazione di ricerche geologiche e che non possono essere reperite nella Repubblica Somala, mediante l'assistenza tecnica nella costruzione, nel montaggio e nella messa a punto del macchinario e nella sua messa in opera, per i quali lavori nella Repubblica Somala saranno inviati tecnici ed operai qualificati sovietici, il numero ed il periodo di soggiorno dei quali saranno concordati dalle Parti. Le organizzazioni sovietiche presteranno inoltre assistenza nella formazione di tecnici somali che presteranno servizio negli stabilimenti i quali saranno costruiti con l'aiuto dell'URSS in conformità al presente Accordo, mediante l'istruzione di cittadini somali sul posto e nelle rispettive aziende industriali dell'Unione Sovietica.

Articolo 3.

Il Governo della Repubblica Somala assicurerà tramite gli enti somali entro i termini che saranno concordati dalle parti contraenti quanto segue:

— consegnerà agli enti sovietici gli estremi necessari per i lavori di progettazione e per la prospezione tecnica nelle località in cui saranno compiuti i lavori;

— esaminerà ed approverà gli estremi dei progetti, i progetti di contratti e provvederà alla loro firma;

— realizzerà con l'assistenza delle organizzazioni sovietiche tutti i lavori di costruzione e di montaggio degli stabilimenti e degli impianti e attuerà i lavori di ricerca geologica e gli altri lavori di cui nel presente Accordo, con la mano d'opera e con i necessari materiali da costruzione locali e gli altri materiali che potranno essere reperiti in Somalia, fornirà l'energia elettrica e l'acqua, costruirà le vie di accesso e le linee di comunicazione esterna sino al territorio degli impianti, nonché presterà i servizi e assicurerà l'adempimento degli altri impegni della parte Somala,

di cui gli enti sovietici necessiteranno per prestare l'assistenza tecnica prevista dal presente Accordo.

Articolo 4.

Le rispettive organizzazioni sovietiche rimetteranno alle preposte organizzazioni della Repubblica Somala la documentazione tecnica esecutiva, le informazioni e le licenze occorrenti per avviare la produzione degli articoli previsti dai progetti tecnici esecutivi negli impianti e negli stabilimenti costruiti in conformità al presente Accordo. La consegna di detta documentazione e delle necessarie licenze di produzione avverrà senza alcun indennizzo. Le organizzazioni somale saranno tenute a rimborsare soltanto le spese sostenute dagli enti sovietici per la stesura e la consegna di detti documenti.

I documenti e le licenze consegnate saranno utilizzati unicamente per la fabbricazione delle merci soprannominate, nel territorio della Repubblica Somala, e non potranno essere consegnate a persone fisiche e giuridiche di cittadinanza straniera.

Ogni eventuale deroga alla regola potrà essere consentita solo con il consenso degli enti sovietici caso per caso.

Articolo 5.

Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concederà al governo della Repubblica Somala un credito per l'importo di 40 (quaranta) milioni di rubli (un rublo contiene 0,987412 gr. di oro puro) con un interesse annuo del 2,5 % per il pagamento delle spese sostenute dagli enti sovietici per la realizzazione dei lavori di progettazione, di sondaggio e di ricerca geologica, per il pagamento del macchinario industriale, delle macchine edili e dei materiali che l'Unione Sovietica fornirà alla Somalia in conformità all'articolo 2 del presente Accordo; per sostenere le spese connesse alle trasferte e al mantenimento dei tecnici sovietici in Somalia.

Articolo 6.

Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche accetta inoltre di fornire alla Repubblica Somala merci sovietiche per l'importo di 7 (sette) milioni di rubli, da realizzarsi nella Repubblica Somala affinché il ricavato dalla vendita di dette merci sia utilizzato dal Governo della Repubblica Somala per sostenere le spese in valuta locale relative alla costruzione di aziende e alla attuazione dei lavori di cui all'articolo 1 del presente Accordo.

La nomenclatura, la quantità e il prezzo di dette merci, nonché i termini entro i quali dovranno essere fornite saranno concordati successivamente.

Articolo 7.

Il Governo della Repubblica Somala rimborserà il credito concesso conformemente all'articolo 5 del presente Accordo nel corso di 12 anni con il versamento di quote uguali a cominciare fra un anno dopo l'ultimazione da parte dell'URSS della fornitura del complesso di macchinari e attrezzature per ogni singolo stabilimento e impianto o per portare a termine i lavori realizzati con questo credito.

Il rimborso del credito in merci, concesso in conformità dell'articolo 6 del pre-

sente Accordo, sarà effettuato dal Governo della Repubblica Somala nel corso di 5 anni in quote uguali a partire dall'anno successivo a quello dell'impiego della rispettiva parte del sopraindicato credito in merci.

Gli interessi dei crediti concessi come agli articoli 5 e 6 del presente Accordo, ascendenti al 2,5 % annuo saranno addebitati a partire dal giorno dell'impiego della parte rispettiva del credito e corrispondenti nel corso dei primi tre mesi dell'anno che seguirà a quello in cui sono stati addebitati. La data dell'impiego del credito per il pagamento delle attrezzature industriali, delle macchine, dei meccanismi ad uso edile, dei materiali e delle merci sarà considerata la data della bolletta di carico, e per il pagamento dei lavori di sondaggio e delle altre forme di assistenza tecnica la data in cui sarà stilata la fattura.

Le date della conclusione delle forniture al completo per gli stabilimenti industriali e gli impianti saranno registrate nelle lettere degli enti del commercio estero sovietici indirizzate ai rispettivi organismi somali, unitamente all'ultima bolletta di carico delle attrezzature destinate ai relativi stabilimenti e impianti.

Articolo 8.

Il rimborso dei crediti concessi conformemente al presente Accordo e il versamento degli interessi saranno effettuati dal Governo della Repubblica Somala fornendo all'URSS merci somale, compreso cotone, semi oleosi, pelli grezze alle condizioni dell'Accordo commerciale Somalo-Sovietico. Quella parte del credito che non sarà pagata con merci somale, sarà rimborsata in valuta convertibile determinata concordemente dalla Banca Nazionale Somala e dalla Banca di Stato dell'URSS e, per suo incarico, dalla Banca del Commercio estero dell'URSS.

Entro tre mesi prima dell'avvento dell'anno successivo del rimborso dei crediti e del pagamento degli interessi le parti dovranno concordare per ogni anno di calendario la nomenclatura, i prezzi sulla base dei prezzi del mercato mondiale e i termini della consegna delle merci somale.

All'atto del rimborso dei crediti e del pagamento dei relativi interessi in valuta liberamente convertibile il cambio del rublo in valuta liberamente convertibile sarà effettuato secondo il corso di cambio delle valute in questione al giorno del pagamento.

Articolo 9.

Per la verifica dell'impiego e del rimborso dei crediti e del pagamento dei relativi interessi la Banca Nazionale Somala e la Banca di Stato dell'URSS apriranno conti di credito speciali e metteranno a punto congiuntamente le modalità dell'amministrazione dei suddetti conti e pagamenti.

Articolo 10.

L'attuazione dei lavori di progettazione e di ricerca geologica, la fornitura dei macchinari, dei materiali e delle merci, la trasferta dei tecnici sovietici nella Repubblica Somala e l'ammissione agli studi nell'URSS di cittadini somali, contemplate dal presente Accordo, saranno effettuate dagli enti sovietici in base a contratti stipulati con le organizzazioni somale autorizzate dalle Parti.

In detti contratti saranno indicati dettagliatamente il volume, i prezzi, i termini e le altre modalità per le forniture di attrezzature, macchine edili, materiali e la prestazione dei servizi previsti dal presente Accordo.

Articolo 11.

Nel caso in cui il valore dei servizi prestati dalle organizzazioni sovietiche elencate nell'articolo 5 del presente Accordo dovessero superare la somma di 40 (quaranta) milioni di rubli, la somma in più sarà rimborsata dal Governo della Repubblica Somala fornendo all'URSS merci somale alle condizioni dell'Accordo Commerciale Somalo-Sovietico attualmente in vigore o in valuta liberamente convertibile, determinata concordemente fra la Banca Nazionale Somala e la Banca di Stato dell'URSS o, per suo incarico, dalla Banca del Commercio estero dell'URSS.

Articolo 12.

Il presente Accordo deve essere ratificato in conformità alle leggi di ognuno dei due Paesi ed entrerà in vigore provvisoriamente il giorno della firma e definitivamente il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Redatto a Mosca il 2 giugno 1961 in due copie autentiche, ognuna in italiano e in russo. I due testi hanno uguale valore giuridico.

2. - **Accordo commerciale e di pagamenti** (Mosca, 2 giugno 1961).

Il Governo della Repubblica Somala e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, animati di desiderio di consolidare i rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi e nell'intesa di incoraggiare e sviluppare le loro relazioni economiche e commerciali, nel rispetto dei reciproci interessi, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

Scambi Commerciali

Articolo 1.

Le parti contraenti hanno concordato d'incoraggiare in ogni modo lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi e d'accordare, in particolare, ogni facilitazione sia all'esportazione, sia all'importazione delle merci originarie e provenienti dai loro rispettivi territori — merci indicate nelle liste « A » e « B » allegato al presente Accordo — in conformità con le leggi e prescrizioni in vigore nei due Paesi.

La lista « A » comprende le esportazioni dalla Repubblica Somala, la lista « B » comprende le esportazioni dall'URSS.

Gli organi competenti delle due Parti Contraenti rilasceranno, in caso di necessità, le licenze d'importazione e d'esportazione per le merci previste alle liste « A » e « B ».

L'importazione e esportazione delle merci verrà effettuata in base dei contratti da concludere tra le persone fisiche e morali somale, da una parte, e le organizzazioni sovietiche per il commercio con l'estero, dall'altra parte.

Articolo 2.

Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto riguarda gli scambi commerciali e la navigazione tra i due Paesi.

Articolo 3.

Le disposizioni dell'articolo 2 non sono applicabili ai vantaggi che sono accordati o che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti Contraenti ai paesi confinanti nonchè ai vantaggi derivanti da una unione doganale.

Articolo 4.

Le due Parti Contraenti contribuiranno allo sviluppo degli scambi delle merci in transito attraverso i loro Paesi avente dell'interesse per i due Paesi, in conformità con le leggi e prescrizioni vigenti in ciascun Paese per il transito delle merci.

TITOLO II.

Pagamenti

Articolo 5.

Le Parti Contraenti effettueranno il regolamento dei pagamenti relativi alle operazioni commerciali ed agli altri pagamenti su base di clearing, secondo quanto disposto ai successivi articoli.

Articolo 6.

Allo scopo indicato all'articolo 5, la Banca Nazionale Somala, agente per conto del Governo della Repubblica Somala, e la Banca per il Commercio Estero dell'URSS, agente per conto del Governo dell'URSS, apriranno al nome una dell'altra i conti in lire sterline, infruttiferi di interesse ed esenti dalle tasse, che saranno denominati rispettivamente « Conto generale di Somalia » e « Conto generale dell'URSS ».

Articolo 7.

Al maturarsi di ciascun semestre (il primo semestre decorre dalla data di entrata in vigore del presente Accordo a titolo provvisorio) i conti di cui all'articolo precedente non possono presentare un saldo debitore o creditore eccedente il limite di 1.000.00 (un milione) di lire sterline.

Dopo la scadenza di ciascun semestre la Parte debitrice dovrà provvedere entro un mese al ripianamento della metà del proprio saldo debitore mediante regolamento in valuta convertibile.

Qualora alla scadenza del presente Accordo un saldo sarà fissato nei conti indicati all'articolo 6 dell'Accordo, questo sarà regolato mediante forniture di merci da concordare tra le Parti.

Articolo 8.

Tutti gli importi nei contratti e nelle fatture nel rispetto degli scambi commerciali tra la Repubblica Somala e l'URSS nonchè nei documenti e negli ordini di pagamento saranno espressi in scellini somali o in lire sterline, o in dollari USA.

L'aggiustamento delle valute al fine del presente articolo sarà fatto secondo il valore in oro delle valute relative.

Articolo 9.

In caso di ogni mutamento nel valore della lira sterlina in oro che è attualmente del valore di 2,48828 grammi di fino oro per ogni lira sterlina, il saldo che si verificherà sul «Conto generale di Somalia» e sul «Conto generale dell'URSS», di cui all'articolo 6, sarà regolato in modo che l'importo del saldo sui due conti a partire dalla data di mutamento del valore in oro della lire sterlina rimanga lo stesso nei termini di oro.

Articolo 10.

La Banca Nazionale Somala e la Banca per il Commercio estero dell'URSS stabiliranno, con un reciproco accordo, gli accomodamenti tecnici necessari per l'attuazione del presente Accordo.

TITOLO III.

*Disposizioni Finali**Articolo 11.*

Qualora sorga una divergenza relativa alla interpretazione o alla applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si consulteranno con spirito amichevole allo scopo di trovare una adeguata soluzione oppure, ove venga richiesto da una delle Parti, facendo ricorso ad una Commissione Mista da costituirsi con rappresentanti dei due Governi.

Articolo 12.

Alla scadenza del presente Accordo gli impegni derivanti dai contratti conclusi durante la sua validità saranno regolati su base dei termini del presente Accordo.

Articolo 13.

Il presente Accordo è soggetto alla ratificazione. Le Parti Contraenti hanno concordato anche che il presente Accordo entra in vigore dal 1° giugno 1961 a titolo provvisorio. L'Accordo entra in vigore definitivamente alla data dello scambio dello strumento delle ratifiche, che avrà luogo a Mogadiscio.

L'Accordo avrà la durata di un anno; esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno fino a che non sia denunciato da una delle Parti Contraenti con un preavviso di due mesi dalla scadenza.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Mosca, 2 giugno 1961, in due esemplari originali, ognuno in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede.

ALLEGATI:

LISTA «A»

delle merci per l'esportazione
dalla Repubblica Somala verso l'URSS

1. Prodotti agricoli:

- Fibre tessili (cotone - kapok - ramie - banano ecc.);
- Semi oleosi (sesamo - arachidi - ricino - cotone);
- Resine (incenso - mirra - gomma arabica ecc.);
- Frutta (banane - pompelmi - mangus).

2. Prodotti animali:

- Carne e prodotti a base di carne;
- Pesce e prodotti a base di pesce;
- Pellami grezzi e conciati esclusi di leopardo;
- Oli e grassi di origine vegetale e animale;
- Avorio;
- Conchiglie grezze;
- Spugne.

3. Prodotti minerali:

- Pomice;
- Piombo;
- Altre merci.

LISTA «B»

delle merci per l'esportazione
dall'URSS verso la Repubblica Somala

- Macchinario e attrezzatura, ivi compresi:
macchine utensili, automobili e camion, trattori, macchine agricole e attrezzatura, attrezzatura per costruzioni stradali, macchinario di potenza energetica e elettrotecnico, pompe di acqua, macchinario per costruzioni, poligrafico, per foratura e miniero, macchine per lavorazione di legno, strumenti ottici, orologi, pezzi di ricambio e utensili;
- Laminati di metalli ferrosi e articoli di medesimi;
- Articoli di cavo;
- Cemento;
- Oleoprodotti;
- Vetri di finestre e articoli ceramici;
- Carta, cartone e articoli di medesimi;
- Concimi chimici;
- Prodotti chimici;
- Medicamenti e attrezzatura medicale;
- Articoli tecnici di gomma;
- Pneumatici;

- Tessuti di cotone ed altre merci tessili;
- Merci per la merceria;
- Prodotti di cancelleria;
- Prodotti alimentari (zucchero, farina di frumento, riso, pesce fresco e insalata, conserve, burro, prodotti di liquori e di acquavite ecc.);
- Sapone da lavatura e da toeletta;
- Fiammiferi;
- Tabacco ed articoli di tabacco;
- Articoli di porcellana e di faenza;
- Films e articoli di stampa;
- Altre merci.

IV.

Coordinamento delle politiche energetiche dei Paesi membri della C.E.C.A.

I Ministri degli Affari Esteri, riuniti a Roma per la firma dei Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, hanno demandato all'Alta Autorità di presentare al Consiglio dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio alcune proposte sui metodi atti ad assicurare una politica coordinata nel settore dell'energia.

L'Alta Autorità, quale suo primo gesto, provvide alla costituzione, assieme agli Esecutivi della C.E.E. e dell'EURATOM, di un Gruppo di Lavoro « interesecutivo » ad hoc, per la esecuzione del mandato ricevuto che dovrebbe assicurare l'indispensabile collaborazione al livello degli Esecutivi comunitari e nello stesso tempo garantire a ciascuno il rispetto della propria competenza.

Dopo circa due anni di lavori condotti sotto la responsabilità dell'accennato Gruppo di Lavoro, il Consiglio dei Ministri della CECA è stato investito di un primo documento programmatico fondamentale datato 19 marzo 1960. In esso sono tratteggiate le linee generali di una politica coordinata della energia ed è suggerito un metodo per definirne gli obiettivi e finalità.

Fecero seguito una doppia serie di precise proposte aventi carattere di urgenza e, ad avviso dei proponenti, di possibile sollecita attuazione.

Il Consiglio accolse solo parzialmente le proposte urgenti sottopostegli, limitatamente alla prima serie, invitando l'Alta Autorità e l'Interesecutivi a procedere oltre nella elaborazione di ulteriori maggiormente particolareggiate e concrete proposte.

Videro così recentissima luce le proposte di prime misure di coordinamento delle politiche commerciali in materia energetica sottoposte alla Sessione del Consiglio dei Ministri tenutasi a Lussemburgo il 26 ottobre 1961: proposte tuttora in corso di esame.

Fatto succintamente il punto dei lavori condotti nell'ambito comunitario, in vista della realizzazione di una politica energetica coordinata per la migliore infor-